

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 22/05/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO PRONUNCIA SU OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DCC N. 57 DEL 19 DICEMBRE 2015 AD OGGETTO: PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE TELERADIOCOMUNICAZIONI COMUNALE (POST). APPROVAZIONE ELABORATI DEFINITIVI.

In continuazione di seduta

risultando presenti

GIUSEPPE NICCOLI	P	GIACCHELLO GRAZIELLA	P
FIORITO ALESSANDRO	P	REPETTO AMBROGIO	P
BELLISIO JESSICA	P	FOSSATI LUCIO	P
BARISONE PIERA	P	MANZINO DEBORA	P
POLLERO ENRICO	P		
TISSONE RINALDO	P		
CANEVA SIMONA	P		



OGGETTO: PRESA D'ATTO PRONUNCIA SU OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DCC N. 57 DEL 19 DICEMBRE 2015 AD OGGETTO: PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE TELERADIOCOMUNICAZIONI COMUNALE (POST). APPROVAZIONE ELABORATI DEFINITIVI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente procede alla disamina del sesto punto all'ordine del giorno introducendo lo stesso ed affidando al Vice Sindaco Fiorito il richiamato integrale della proposta come infra meglio riportata e pertanto:

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 19 dicembre 2015 ha adottato una rielaborazione del Piano Comunale di Organizzazione del Sistema delle Teleradiocomunicazioni (POST) ai sensi della L.R. 18/1999 e s.m.i. al fine di dotarsi di uno strumento di gestione per una corretta regolamentazione in materia di teleradiocomunicazioni sul territorio comunale con affidamento di incarico del Piano all'Ing. Danilo Muraglia con studio a Finale Ligure;

- che a seguito del deposito del POST a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali per giorni 30 (trenta) consecutivi dalla data di esecutività della presente deliberazione previo avviso da affiggersi all'Albo Pretorio Comunale e sito internet istituzionale nonché sul B.U.R.L. dal 09 marzo 2016 al 08 aprile 2016;

- che decorsi i 30 (trenta) giorni di deposito entro i successivi 30 (trenta) giorni chiunque poteva presentare osservazioni sulle quali il Consiglio comunale dovrà pronunciarsi;

CONSIDERATO che nel periodo di pubblicazione degli atti sono pervenute tre osservazioni:

- in data 23 aprile 2016, prot. 4871 da parte del "Comitato nolese per la difesa di Salute e Ambiente" (All. "A");
- via PEC in data 22 aprile 2016 prot. 4856 del 23/04/2016 da parte della Soc. EI TOWERS ove si comunicano osservazioni in merito ai contenuti dell'adottato atto consiliare n. 57/2015 (All. "B");
- in data 22 aprile 2016 prot. 4824 da parte del Gruppo Consiliare "Semplicemente Noli" ove si comunicano osservazioni in merito ai contenuti dell'adottato atto consiliare n. 57/2015 (All. "C");

VALUTATO che nel *medio tempore* è stato avviato e concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS di competenza regionale prevista dalle vigenti normative in materia con decreto dirigenziale n. 2274 del 17/05/2016 a cui sono seguite ulteriori note di

chiarimento richieste dal Comune alla Regione e alla Soprintendenza per l'elaborazione definitiva del POST adottato;

PRESO ATTO che sono state elaborate, a fronte della pronuncia della VAS e la ricognizione degli impianti esistenti ed operanti sul territorio comunale, tutte le modifiche e inseriti gli aggiornamenti agli elaborati costituenti il POST nella versione datata maggio 2018, formato dai seguenti elaborati:

- norme di attuazione maggio 2018 (All. "D")
- rapporto preliminare maggio 2018 (All. "E")
- relazione fondativa maggio 2018 (All. "F")
- tav. 1a cartografia su ctr (All. "G")
- tav. 1b cartografia su ctr (All. "H")
- tav. 2a cartografia su ctr + PRG (All. "I")
- tav. 2b cartografia su ctr + PRG (All. "L")
- tav. 3a cartografia su ctr + PTCP (All. "M")
- tav. 3b cartografia su ctr + PTCP (All. "N")
- tav. 4a cartografia su catasto (All. "O")
- tav. 4b cartografia su catasto (All. "P");

CONSIDERATO che con nota della Regione Liguria pervenuta via email in data 28/03/2018, si definisce che: *"la normativa regionale attualmente vigente in materia (art. 11 l.r. 10/2012 e s.m.), in conformità alla legislazione nazionale di settore (L. 36/2001) prevede esclusivamente la possibilità per i Comuni di assumere atti di natura regolamentare nei limiti previsti dall'art. 8 della L. 36/2001, atteso che la realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa per legge in tutte le zone del territorio comunale.*

Trattandosi pertanto di atti di natura regolamentare non aventi valore di modifica dello strumento urbanistico comunale e la cui approvazione rientra nell'esclusiva competenza dei comuni, non è previsto alcun atto approvativo regionale.";

RITENUTO di procedere con la discussione delle tre osservazioni presentate al fine di una pronuncia sui contenuti delle stesse e poter definire, nella stesura definitiva, i contenuti del POST;

VALUTATO che, l'osservazione n. 1 sopra indicata pervenuta dal "Comitato nolese per la difesa di Salute e Ambiente" viene allegata in copia alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALL."A");

I Tecnici si pronunciano con la seguente controdeduzione:

"Si prende atto che il Comitato nella prima parte dell'osservazione concordi con gli indirizzi generali su cui si è fondata la struttura del Piano (POST).

Nel seguito dell'osservazione si deve controdedurre quanto di seguito.

Il richiamato "numero esorbitante di siti" non implica una infrastrutturazione automatica di tutti i siti individuati ma, definisce una mappatura di possibili alternative per futuri nuovi impianti da insediare sul territorio.



Ciò premesso rimane la possibilità del Gestore, preso atto dell'insufficienza degli stessi e/o della non appetibilità ai fini della necessaria copertura dei siti idonei (c.d. Aree verdi), ad insediare nelle c.d. "aree bianche" ossia nelle "aree ad insediamento condizionato" dimostrando la non idoneità delle "aree insediabili" per ottenere adeguati standard di copertura del segnale. Riducendo le aree verdi più agevole sarà da parte del Gestore riuscire a dimostrare il migliore standard di copertura presso un sito all'interno delle c.d. Aree bianche.

In sede di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., il Settore Valutazione Impatto Ambientale del Dipartimento Territorio della Regione Liguria ha recepito alcune prescrizioni sia da parte di ARPAL che dalla Soprintendenza tali da porre alcune ulteriori limitazioni oltre che lo stralcio ossia l'eliminazione di 4 aree ritenute idonee che il Comune; la Regione ha ritenuto di prescrivere al fine di non assoggettare il PCOST alla procedura di V.A.S. e richiedere al Comune di riceverle nel Piano per l'approvazione definitiva e nello specifico:

Cimitero: *la Soprintendenza considerato che l'immobile ha più di 70 anni ed è quindi vincolato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. ha prescritto che tale area incluso le relative pertinenze sia incluse nelle c.d. Aree rosse (insediamento vietato);*

Capo Noli: *la zona 2 comprendente l'albergo omonimo e le relative pertinenze è stata stralciata in base alle prescrizioni ARPAL che, in base ai monitoraggi effettuati in sito, viene valutato saturo dal punto di vista delle emissioni elettromagnetiche. Prevedere l'installazione, seppur in co-utenza o comunque nelle immediate vicinanze degli impianti già in essere nell'area significherebbe oltrepassare i limiti di cui al D.M. 381/98 (6 V/m). Saranno pertanto possibili installazioni in co-utenza che comportino il mantenimento e/o la riduzione delle emissioni massime attualmente attese;*

Le zone 5 e 6 *sono state stralciate in quanto ricadenti all'interno delle fasce di crinale ad inedificabilità assoluta inserite a seguito della prescrizione della Soprintendenza;*

la Soprintendenza ha prescritto di classificare le aree IS-MA CPA in una zona ad insediamento più restrittivo; tale zona è stata tradotta in una serie di limitazioni per i supporti e le relative apparecchiature a terra oltre che un limite di 7 W per la potenza al connettore degli eventuali nuovi impianti presso tali aree per le quali è stata individuata una nuova zona di colore magenta (viola).

Per quel che concerne l'individuazione delle aree idonee (c.d. Verdi) il piano ovvero il regolamento non può prevedere alcuna simulazione atta a stabilire il livello di copertura sulla base degli impianti preesistenti. Si tratterebbe di uno studio complesso ed oneroso che esula dagli obiettivi del PCOST e dai compiti del Comune il quale si deve attenere ad una regolamentazione delle nuove installazioni ossia uno strumento che garantisca il corretto inserimento dei nuovi impianti sul territorio.

I pretesi obiettivi "sanitari" adottati dal Comitato nei confronti del PCOST sono ascrivibili meramente al rispetto dei valori massimi di esposizione stabiliti dalla normativa nazionale che il Comune non deve ed in ogni caso non può derogare né in senso restrittivo né in senso ampliativo. Dall'osservazione emerge che il Comitato ignori che il prevalente orientamento giurisprudenziale abbia da tempo acclarato che:

non è possibile ridurre l'insediabilità degli impianti di TLC in alcune circoscritte aree del territorio e prevedere contestualmente su tutto il resto un generale divieto di installazione sia diretto che indiretto o elusivo che sia;

che la tutela dei vincoli paesaggistici è assunta in via primaria dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza); il Comune di Noli dispone di una Commissione Locale del Paesaggio ove, in via delegata, esprime pareri sulle istanze paesaggistiche relative a nuove installazioni in base a quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. 42/04 e s.m.i. in primis). A riprova di quanto enunciato si veda il Decreto Dirigenziale relativo alla VAS nel quale viene formalizzato il parere espresso dalla Soprintendenza nel merito delle aree tutelate paesaggisticamente, sia tramite apposito Decreto, sia tramite il vigente PTCP;

di fatto il piano non può essere "restrittivo" ma deve garantire la copertura del territorio ossia prevedere idonee aree ed aree eventualmente interdette all'installazione degli impianti che si riducono ai cosiddetti siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura, etc... nel nostro caso estese anche ai beni culturali, architettonici e archeologici puntuali con relativa fascia di rispetto atta a limitare l'insediabilità per i nuovi impianti ovvero atta ad imporre una limitazione di potenza degli impianti);

il PCOST, essendo un regolamento non prevede, di legge, alcuna indagine/studio sulla copertura attuale del territorio altrimenti eccederebbe il confine di una pianificazione urbanistica ed ambientale, e andrebbe a collocarsi, giuridicamente, in ambiti di non competenza del Comune ma bensì di altri Enti (ad esempio Arpal). Allo stesso modo il PCOST non prevede la verifica di livello di copertura del segnale premesso che una tale indagine travalica le competenze del Comune ma è di appannaggio delle aziende di Telefonia cellulare nell'ambito dei loro obiettivi strategici.

Il significato "sanitario" del Piano è racchiuso nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.M. 381/98 ossia al rispetto del limite di 6 V/m all'interno delle civili abitazioni o fabbricati con presenza antropica oltre le 6 ore e delle relative pertinenze e di 20 V/m in esterno;

il traffico voce ed il traffico dati, quest'ultimo in continua fase di evoluzione oltre che espansione, deve essere garantito, in termini capillari ossia in termini di copertura totale e generale del territorio ed il piano non può, né in forma diretta né elusiva, impedirlo;

le reali esigenze di copertura sono state esplicitate dai gestori in sede di richiesta dei loro Piani di Sviluppo;

non si capisce quale tipo di "commento" si sarebbe dovuto fornire sul catasto degli impianti, degli armadi di distribuzione, delle cabine elettriche e degli elettrodotti. Innanzitutto il PCOST riguarda le telecomunicazioni e non gli armadi di distribuzione telecom, gli elettrodotti e le relative infrastrutture connesse, che peraltro seguono diverso iter amministrativo e sono sottoposti a diversa normativa autorizzativa, sono stati inseriti a scopo meramente ricognitivo. Nel merito di "commenti" eventualmente riferibili ad una attività di monitoraggio del campo elettromagnetico la questione esula dal PCOST (Piano Comunale del Sistema delle teleradiocomunicazioni e non monitoraggio e/o studio del sistema di teleradiocomunicazioni presente sul territorio) ed in ogni caso un monitoraggio delle fonti elettromagnetiche, avrebbe solamente valenza conoscitiva del livello del campo elettromagnetico e che, per legge, l'ufficialità dei monitoraggi di campo elettromagnetico e le sue eventuali "interpretazioni" spettano all'ARPAL;

la co-utenza in impianti ovvero su supporti per impianti già in essere non può essere per ovvi motivi imposta ma viene comunque incoraggiata al fine di garantire la corretta tutela paesistico-ambientale ed urbanistica del territorio;

alla popolazione fluttuante ossia agli utenti non residenti (seconde case, alberghi, ecc) deve essere garantita la copertura del servizio allo stesso modo degli abitanti residenti;



Si accoglie l'osservazione inerente l'impianto provvisorio TIM inserito sul catasto degli impianti ossia sul fatto che sia stato dismesso. Si provvederà ad eliminarlo dal catasto.

Per quel che concerne l'inserimento dell'impianto di Wind presso località San Michele sarà indicato come in fase di costruzione.

Per quel che concerne l'ubicazione di nuove installazioni di cui ai relativi ricorsi al T.A.R. non sono accoglibili a priori le eventuali considerazioni sul sovraccarico globale degli impianti in quanto il rispetto dei limiti di legge ovvero il loro superamento potrà essere rilevato solo dopo attività di da parte degli Enti preposti. Nelle relative Analisi di Impatto Elettromagnetico presentate in sede di autorizzazione non si sono evidenziati esuberi dei predetti limiti e non sono state evidenziate criticità da parte di ARPAL.

Il principio ALARA e le considerazioni del Consiglio Europeo, pur essendo condivisibili, non sono stati tradotti in modificazioni della vigente normativa atte a ridurre i valori di esposizione. Rimane obbligatorio da parte del Comune di Noli acquisire istanze rispettose dei limiti vigenti e non prevedere alcuna modificazione degli stessi visto e considerato che gli aspetti sanitari e la conseguente tutela sono di esclusiva competenza dello Stato e ARPAL, non dei Comuni.

Per le osservazioni sulle aree classificate come insediabili (aree verdi) si rimanda a quanto già detto in precedenza.

Si precisa che l'area Acquaviva è stata percorsa dal fuoco nell'anno 2003 e quindi l'eventuale vincolo di inedificabilità non può oggi essere vigente.

Per quel che concerne l'eventuale possibilità di installare impianti presso le aree ANI-CE, in pratica quasi coincidenti con l'area SIC, si precisa che verrà esplicitato all'interno del regolamento una prescrizione atta a garantire la massima tutela (vedi art. 5 comma 6).

Il sito Buongiardino -Sevixi non ricade in zona SIC ma rimane a margine della stessa. Si corregge il refuso evidenziato. In fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, confluite nel decreto VAS, si sono impartite una serie di prescrizioni che si sono tradotte in modifiche sostanziali al Rapporto Ambientale ed alle Norme di Attuazione (art. 7 comma 3 lettera c).

Si osserva poi che l'individuazione delle aree verdi, in ogni caso, non può impedire l'installazione condizionata sulle restanti aree bianche (dimostrando la non possibilità di copertura fruendo delle predette aree verdi ovvero dimostrando che attraverso le stesse non si raggiungano adeguati standard di copertura) e sulle aree azzurre, gialle e magenta sempre insediabili (con i limiti formalmente espressi nelle N.T.A.) tramite la dimostrazione della non possibilità di copertura attraverso le predette aree verdi ovvero dimostrando che attraverso le stesse non si raggiungano adeguati standard di copertura.]

Del resto tale impostazione, ad oggi, rimane l'unica che consente da un lato di garantire gli eventuali standard di copertura dei gestori dall'altro di tutelare i c.d. siti sensibili richiedendo tutte le dimostrazioni del caso sulla non fruibilità delle aree verdi per garantire i predetti standard di copertura. La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito al PCOST di Andora ne è evidente dimostrazione."

Il Consigliere Fossati chiede al Tecnico ing. Muraglia che ha redatto la controdeduzione unitamente all'avvocato Granara di precisare se stia vertendo in materia di elettromagnetismo.



Il Tecnico ing. Muraglia, autorizzato ad intervenire, risponde positivamente, aggiungendo che, ciò di cui si discute attiene fondamentalmente alla redazione di un regolamento.

Il Consigliere Fossati ritiene che sarebbe stato indispensabile consultare uno specialista in materia dell'elettromagnetismo.

Il Tecnico ing. Muraglia ribadisce che trattasi di un piano di localizzazione degli impianti compatibile con l'attuale normativa.

Il Consigliere Repetto evidenzia che questo piano ha visto un'espansione importante di siti in aree verdi e forse si poteva cercare di limitare un po' le installazioni per lo meno in uno o due siti.

Il Presidente pone ai voti la controdeduzione al punto 1 che registra le seguenti risultanze: **voti favorevoli otto, voti contrari tre** (Repetto, Manzano, Fossati) espressi nei modi e forme di legge.

Il Consiglio Comunale, per le motivazioni sopra specificate, **ACCOGLIE** la controdeduzione al **punto N. 1.**

VALUTATO che, l'**osservazione n. 2** sopra indicata pervenuta dalla Soc. EI TOWERS in data 22 aprile 2016 prot. 4856 del 23/04/2016 viene allegata in copia alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALL."B");

I Tecnici si pronunciano con la seguente controdeduzione:

“Inserito in accoglimento all'osservazione che in fase di aggiornamento del PCOST la concertazione tra Comune e gestori avvenga anche con gli operatori radio-televisivi;

1. l'area insediabile (in verde) presso località Bric Groppino è stata stralciata a seguito della verifica di assoggettabilità alla VAS mentre quella presso località Cà di Maggi viene delocalizzata in funzione del vincolo di crinale inserito in recepimento delle prescrizioni impartite dal Decreto VAS a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS. Rimane la possibilità di usufruire della c.d. Co-utenza sui supporti esistenti fatto salvo il rispetto dei limiti di esposizione vigenti;
2. la carta dei vincoli paesistici-ambientali ed archeologici è disponibile e consultabile presso il sito Liguria Vincoli oltre che consultabile sul SIT accessibile sul sito istituzionale del Comune di Noli;
3. i limiti di altezza di 12 e 20 metri non sono assoluti ma sono derogabili fornendo, da parte del soggetto proponente il nuovo impianto, idonea documentazione tecnica con relativa autocertificazione comprovante le necessità di copertura del servizio che implicano una deroga alle predette altezze (vedi sentenza CDS Andora n° 8977 del 2017);
4. si accoglie l'osservazione riguardante le spese relative all'A.I.E. Preventiva alla nuova edificazione saranno a carico del soggetto proponente la nuova edificazione e non a carico del gestore;
5. si accoglie quanto osservato all'art. 12 comma 2 della N.d.A. (Il Parere all'ARPAL verrà richiesto nel caso di attivazione di procedura SUAP, quale Ente titolato in materia di verifica sulle emissioni elettromagnetiche, all'atto dell'apertura della Conferenza dei Servizi;

6. si accoglie quanto osservato per l'art. 13 comma 2 lettera a delle Norme di Attuazione ossia si modifica il predetto articolo in termini più generici esplicitando il rispetto della normativa vigente a prescindere dalle casistiche in cui ricadono gli aggiornamenti tecnologici;
7. si accoglie quanto osservato all'art. 14 comma 2 apportando le opportune modifiche allo stesso (si specifica che il parere ARPAL dovrà essere richiesto dal soggetto gestore qualora sia effettivamente necessario)".

Il Consigliere Repetto fa presente di come sia stato accolto tutto quello che è stato chiesto da parte della Società EI TOWERS, tranne la questione della carta dei vincoli, concedendo ulteriori deroghe. Inoltre fa presente che si dà alla società la possibilità di non richiedere preventivamente un parere ARPAL ma eventualmente di chiederlo successivamente; in questo modo viene meno il parere dell'unico soggetto competente in materia.

Il Presidente, dopo ampia discussione, **pone ai voti** la controdeduzione al punto 2 che registra le seguenti risultanze: **voti favorevoli otto, voti astenuti tre** (Repetto, Manzino, Fossati) in relazione ai soli punti da 1 a 4 e 6 delle controdeduzioni, espressi nei modi e forme di legge.

Il Consiglio Comunale, per le motivazioni sopra specificate, **ACCOGLIE** la controdeduzione al **punto N. 2**, con esclusione dei punti contraddistinti dai nn. 5 e 7 per cui **RESPINGE** quanto osservato *per l'art. 12 comma 2 delle Norme di attuazione e per l'art. 14 comma 2*.

VALUTATO che, l'osservazione n. 3 sopra indicata pervenuta dal Gruppo Consigliere "Semplicemente Noli" a firma Consiglieri Repetto Ambrogio, Fossati Lucio e Manzino Debora in data in data 22 aprile 2016 prot. 4824 viene allegata in copia alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALL."C");

I Tecnici, si pronunciano con la seguente controdeduzione:

Nel merito di quanto osservato dal gruppo consigliere di minoranza Semplicemente Noli si dichiara che il sito presso Acquaviva non insiste sull'area Largo Pastorino - Piazza Aldo Moro in quanto collocato ad oltre 250 metri dalla predetta area e dalla fascia di rispetto all'intorno della scuola media.

Quanto eccepito risulta con tutta probabilità essere un travisamento di quanto asserito all'interno del rapporto preliminare.

Il paragrafo "valore e vulnerabilità dell'area" è inteso alla perimetrazione dell'area verde stessa e non a quanto all'intorno della stessa.

All'interno della zona verde predetta non vi sono né abitazioni né impianti esistenti e pertanto, ad oggi, non vi è il rischio di superamento dei livelli di qualità ambientale.

All'interno dell'area verde in questione non vi è la permanenza duratura nel tempo delle persone in quanto non risulta allo stato attuale essere urbanizzata.

L'eventuale futura installazione di impianti presso l'area Acquaviva (così come tutte le altre aree verdi rimaste a seguito della verifica di assoggettabilità alla VAS) dovrà rispettare i limiti di esposizione vigenti sia nei confronti delle scuole medie e della fascia di rispetto all'intorno delle stesse sia nei confronti delle restanti civili abitazioni e relative pertinenze all'intorno e pertanto si ritiene non condivisibile quanto osservato e non accoglibile quanto richiesto.

Dopo l'intervento del **Consigliere Repetto**.



Il Presidente pone ai voti la controdeduzione al punto 3 che registra le seguenti risultanze: **voti favorevoli otto, voti contrari tre** (Repetto, Manzino, Fossati) espressi nei modi e forme di legge.

Il Consiglio Comunale, per le motivazioni sopra specificate, **ACCOGLIE** la controdeduzione al **punto N. 3**.

VISTO:

Legge Quadro 14 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

Legge Regionale 10 aprile 2012, n. 10 e s.m.i. "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico";

PRESO ATTO dell'esito delle votazioni di ogni singola osservazione come sopra riportate;

EVIDENZIATA la competenza dell'Organo Consiliare, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente, nessuno chiedendo la parola, **pone ai voti** la proposta di deliberazione, in relazione all'osservazione n. 2 - "*Si respinge quanto osservato all'art. 12 comma 2 (punto 5)*", "*Si respinge quanto osservato all'art. 14 comma 2 (punto 7)*", nella sua integrità, tenuto conto delle singole votazioni e, in particolare della modifica in relazione all'osservazione n. 2 - "*Si respinge quanto osservato all'art. 12 comma 2 (punto 5)*", "*Si respinge quanto osservato all'art. 14 comma 2 (punto 7)*", la votazione registra le seguenti risultanze: **voti favorevoli otto, voti contrari tre** (Repetto, Manzino, Fossati) espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati.

DI PRENDERE ATTO della votazione sulle osservazioni presentate come sopra formulate e sulle relative controdeduzioni espresse a seguito della ri-adozione con DCC n. 57/2015 del Piano Comunale di Organizzazione del Sistema delle Teleradiocomunicazioni (POST) redatto dal tecnico incaricato Ing. Danilo Muraglia di Finale Ligure, sulla base degli indirizzi di pianificazione espressi dall'Amministrazione comunale.

DI RECEPIRE le risultanze del procedimento di assoggettamento alla VAS di competenza regionale conclusasi con Decreto Dirigenziale n. 2274 del 17/05/2016, nonché i chiarimenti pervenuti dalla Regione Liguria in merito alla "*normativa regionale attualmente vigente in materia*



(art. 11 l.r. 10/2012 e s.m.), in conformità alla legislazione nazionale di settore (L. 36/2001) prevede esclusivamente la possibilità per i Comuni di assumere atti di natura regolamentare nei limiti previsti dall'art. 8 della L. 36/2001, la cui approvazione rientra nell'esclusiva competenza dei comuni, non è previsto alcun atto approvativo regionale”.

DI APPROVARE, pertanto, tutte le modifiche e gli aggiornamenti agli elaborati costituenti il POST nella versione datata maggio 2018, formato dai seguenti elaborati:

- norme di attuazione maggio 2018 (All. “D”)
- rapporto preliminare maggio 2018 (All. “E”)
- relazione fondativa maggio 2018 (All. “F”)
- tav. 1a cartografia su ctr (All. “G”)
- tav. 1b cartografia su ctr (All. “H”)
- tav. 2a cartografia su ctr + PRG (All. “I”)
- tav. 2b cartografia su ctr + PRG (All. “L”)
- tav. 3a cartografia su ctr + PTCP (All. “M”)
- tav. 3b cartografia su ctr + PTCP (All. “N”)
- tav. 4a cartografia su catasto (All. “O”)
- tav. 4b cartografia su catasto (All. “P”)

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Sviluppo Urbanistico la pubblicazione degli atti approvati per la conclusione dell'iter procedimentale, previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

DI DICHIARARE, con *separata ed unanime* votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) motivandosi come segue: risulta opportuno dotare il Comune di un Piano di regolamentazione degli impianti al fine di razionalizzarne l'ubicazione nel rispetto della disciplina paesistica del territorio.

La seduta continua.

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale a cura della Segreteria comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimiliano MORABITO

IL SINDACO
dott. Giuseppe NICCOLI

Documento informatico firmato digitalmente